

**TRIBUNALE BARI**  
**31 DICEMBRE 2012**

**GIUDICE:** CASO  
**PARTI:** DE CURTIS LILIANA,  
 POPOLO DELLA LIBERTÀ

**Personalità (diritti della)**  
 • Immagine • Utilizzazione  
 non autorizzata • Identità  
 personale • Attribuzione  
 non veritiera di un giudizio  
 politico • Notorietà

*Viola l'identità personale (nella specie, di un noto attore da tempo defunto e avulso dallo scenario politico) l'abusivo sfruttamento, nell'ambito di una propaganda politica, dell'immagine e dell'espressione artistica un personaggio noto al fine di manifestare un giudizio polemico. Infatti, se è sicuramente consentito, nel contraddittorio democratico, che una determinata formazione politica attribuisca all'opinione pubblica un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza, oppure che esprima quale dovrebbe essere, sempre secondo quel partito, la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito; travalica tale ambito l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso. La notorietà dell'effigiato non assume efficacia giustificativa in caso di sfruttamento propagandistico dell'altrui immagine.*

**Personalità (diritti della)**  
 • Utilizzazione non  
 consentita • Onore,  
 reputazione, decoro  
 • Danni • Erede  
 • Legittimazione ad agire

*In caso di violazione del diritto all'immagine e dell'identità personale senza che sussista le-*

*sione del diritto all'onore, alla reputazione o al decoro dell'effigiato, deve essere affermata la legittimazione ad agire dell'erede per il risarcimento dei danni che ne derivano.*

**Lesione dell'identità  
 personale • Danni**  
 • Risarcimento  
 • Liquidazione • Parametri

*Nella valutazione equitativa dei danni non patrimoniali da lesione dell'identità personale, al fine di rendere controllabile e non arbitraria tale liquidazione, occorre considerare il parametro risarcitorio determinato dalle tabelle milanesi per la quantificazione dei danni da morte del congiunto, atteso che i due illeciti (e, cioè, quello che provoca il decesso del congiunto e quello che attenta all'identità personale e all'immagine) presentano indubbi aspetti comuni: l'ascendenza costituzionale degli interessi tutelati, il loro provocare anzitutto sicuri detrimenti di natura non patrimoniale, l'essere entrambi riferiti ad ambito familiare protetto così che, come nel caso del danno da morte del congiunto è risarcito il nocumento derivante dalla perdita del rapporto c.d. parentale in tutti i suoi profili relazionali, nel caso della lesione dell'identità personale e dell'immagine lo stesso legislatore ha selezionato i soggetti che, quali stretti congiunti della persona, possono reputarsi lesi jure proprio dall'attentato all'identità personale ed all'immagine del loro parente, ancorché defunto.*

(Omissis).

**M**OTIVI DELLA DECISIONE. — Le domande dell'attrice sono fondate e pertanto meritevoli di accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso, mentre la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spiegata dal convenuto, deve essere dichiarata inammissibile.

I. Prendendo appunto le mosse da questa domanda del resistente, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta dal convenuto nella causa di merito non perde il suo carattere di domanda riconvenzionale per il fatto che non comporta spostamenti di competenza e deve essere decisa dal giudice della domanda principale (così Cass., sez. III, 3 agosto 2005, n. 16256; e in termini analoghi circa tale domanda id., sez. II, 19 maggio 1999, n. 4849; id., sez. III, 16 giugno 1997, n. 5391; id., sez. I, 25 novembre 1986, n. 6930).

Conseguentemente, stante la natura riconvenzionale di tale domanda, ove formulata dal convenuto, essa non sfugge al regime processuale di forme e termini previsto per detta domanda, secondo i casi applicabile in dipendenza del rito cui è assoggettato il giudizio di merito.

Nel caso che ci occupa, pertanto, essendo la causa soggetta al rito ordinario di cognizione innanzi al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., il convenuto avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, detta domanda riconvenzionale, in comparsa di risposta da depositare almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.; laddove il partito politico resistente, rispetto all'udienza del 4 giugno 2009, prima udienza successiva, tenuta dal G.I. all'epoca designato, rispetto a quella indicata in citazione, si è costituito con comparsa depositata l'1 giugno 2009 e quindi tardivamente.

Pertanto, in disparte qualsivoglia considerazione di merito, deve essere dichiarata inammissibile la ridetta domanda riconvenzionale per decadenza; il che è pacificamente rilevabile anche *ex officio*, e comunque era stato espressamente eccepito dall'attrice sin dalla sua memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1, c.p.c., appunto sul rilievo della tardività della richiesta avversa.

II. Sempre in punto di rito, va detto che infondatamente il partito politico resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito, sia pure in via subordinata, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella sua memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c..

Correttamente, infatti, il precedente G.U. aveva reputato la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi istruttori, in base ai documenti già agli atti (in conformità all'analogha richiesta in proposito avanzata dall'attrice che pure aveva formulato delle proprie posizioni di prova orale).

In particolare, con il capitolo 2) di prova testimoniale formulato il convenuto intendeva provare essere « Vero che il manifesto per cui è giudizio è stato utilizzato nella sola zona di Bari in numero di 1.500 esemplari affissi alla fine del mese di Gennaio 2009 ».

Sennonché, le indicazioni cronologiche e di luogo così fornite sono praticamente coincidenti con quelle allegate sin dall'inizio dall'attrice al punto 1) della parte espositiva dell'atto introduttivo, di tal che attengono ad aspetti già pacifici in causa.

Quanto, poi, al profilo del numero degli esemplari del manifesto affissi, l'attrice invece non aveva fornito indicazioni precise, limitandosi a dedurre che l'intera città di Bari era stata tappezzata di tali manifesti, e quindi dandone per implicita una rilevante quanto indeterminata molteplicità, che rimarrebbe confermata anche dal numero sostenuto dal con-

venuto; per modo che si tratta di punto irrilevante, che, quand'anche fosse stato dimostrato in tali termini quantitativi precisi, non avrebbe assunto valore dirimente (come meglio si vedrà innanzi).

Con la prima posizione di prova, infine, il convenuto intendeva dimostrare essere « Vero che il manifesto per cui è giudizio non si collegava direttamente a nessuna campagna elettorale, ma poneva l'attenzione su di un eclatante evento di cronaca cittadina per la città di Bari, quale è quello della demolizione dei Palazzi di Punta Perotti (per l'appunto "l'ecomostro di Bari") ».

Detto articolo di prova, nei termini formulati, è tuttavia all'evidenza inammissibile sul piano processuale-formale, perché nella sua prima parte è concepito in chiave negativa (dove si dice « non si collegava ... »), e nella sua intenzione in modo all'evidenza valutativo, richiedendosi di esprimere ai testi un non consentito giudizio su contesto e finalità del manifesto impugnato; che invece devono e possono essere acclarati a livello obiettivo per quel che risulta *ex actis*, e secondo le deduzioni delle stesse parti.

III. E si è volutamente posposto l'esame di questo primo capitolo articolato dal resistente appunto perché esso già avvicina all'esame della fattispecie concreta.

Più in dettaglio, come emerge dalle 19 fotocopie di rilievi fotografici prodotte dall'attrice (che il convenuto non ha contestato), nell'ampio manifesto contestato, di forma rettangolare, l'immagine del viso di Totò in primo piano ne occupa uno spazio notevole corrispondente a circa un quarto della superficie a destra in alto, ed è quindi in posizione di indubbia evidenza; il notissimo attore e artista vi è stato riprodotto in un'espressione « addolorata », come sostenuto da ambedue le parti, prima che da questo Giudice; sul « quadrante » in alto a sinistra, ma occupando anche una parte centrale del foglio, vi è, a caratteri cubitali, la scritta « ... e io pago! », mentre gli ideali quadranti inferiori sono occupati dalla riproduzione di un fotogramma tratto da immagini relative all'abbattimento dei palazzi di Punta Perotti, notoriamente realizzatosi a mezzo di cariche di esplosivo (in ogni caso all'angolo a sinistra in basso, a scanso di equivoci, compare la didascalia « Punta Perotti »), e nell'angolo a destra in basso è presente il simbolo/logo dell'epoca della formazione politica resistente, costituito da un cerchio in cui nella parte superiore compare la scritta « Il popolo della libertà » e nella parte inferiore quella « Berlusconi Presidente ».

Ciò premesso, una delle linee difensive del convenuto si basa sull'assunto che « l'immagine ed il motto notori si pongono in posizione di evidente accessorietà rispetto al manifesto, essendo essenziale l'immagine del crollo dell'"ecomostro" ».

In base alla descrizione obiettiva, testé compiuta, delle immagini presenti nel manifesto, però, tale affermazione non è affatto condivisibile già sul piano fattuale, prim'ancora che sul piano di quanto se ne vorrebbe desumere.

È vero, piuttosto, esattamente il contrario: posizione e dimensioni dell'immagine di Totò e della frase a lui attribuita (a mò quasi di « fumetto ») sono tali da catturare immediatamente l'attenzione di qualsiasi osservatore, ed in base alla studiata fotocomposizione del manifesto sono concepiti in modo da suonare come un « commento » al posposto fotogramma che riproduce il crollo per esplosione del c.d. ecomostro.

Comunque, è lo stesso convenuto a spiegare che il volto « addolorato » del Principe De Curtis « vuole perverso unicamente significare metaforicamente il dolore dei cittadini di Bari in relazione all'episodio narrato nei manifesti, che è costato gravemente in termini di oneri finanziari a carico per l'appunto della cittadinanza » (così a pag. 4 della sua comparsa di risposta).

Ora, vien fatto di dire che il convenuto, così ragionando, persevera tuttora proprio nell'impostazione che rende più pregiudizievole il manifesto in questione.

Più in particolare, è ben vero che l'affissione dei manifesti in questione si è realizzata in periodo non ancora coincidente con una campagna elettorale già avviata (anche l'attrice non ha sostenuto questo).

È, nondimeno, incontestabile il suo collocarsi in un contesto di propaganda politica, in chiave polemica (e in periodo ormai prodromico alla campagna elettorale vera e propria).

Insomma, il messaggio politico è assolutamente chiaro, ma val la pena meglio illustrarlo: il partito resistente, per bocca di Totò, figura che ora definisce « amata » nelle sue difese, e contestualmente attraverso l'immagine « addolorata » dello stesso, intendeva esprimere la doglianza per essere stati fatti sostenere a carico dei cittadini i costi relativi allo spettacolo ed oneroso abbattimento degli edifici di Punta Perotti; iniziativa, quest'ultima, evidentemente contestata da detta formazione politica e, perciò, implicitamente, ma chiaramente addebitata a parti politiche ad essa contrapposte.

Naturalmente, l'opinione politica che si voleva far passare attraverso tale comunicazione propagandistica, in quanto tale, era assolutamente legittima.

Ciò che è *contra jus*, invece, è l'aver rappresentato il notissimo personaggio quale immagine mimica e portavoce di tale opinione, quasi che fosse il « campione » di tutti coloro che andavano alla fine a « pagare » il rilevante prezzo del ridetto abbattimento, per modo che anche la velleità umoristica della comunicazione finisce con l'essere subvalente rispetto alla critica politica che manifesta.

Invero, tale chiara « identificazione » tra il Totò per come raffigurato e « parlante » nei manifesti e la cittadinanza asseritamente vessata non è lecita.

È fin troppo ovvio, infatti, che è sicuramente consentito, nel dibattito politico, che una determinata formazione — a torto o a ragione, qui non importa stabilire —, attribuisca all'opinione pubblica (totalitaria o prevalente) un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza (nella specie, l'annosa e travagliata vicenda degli edifici di Punta Perotti di questa città ed il suo epilogo), oppure che si pretenda di esporre quale, sempre secondo quel partito, dovrebbe essere la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito. Tutto ciò rientra in pieno nel contraddittorio democratico (in cui sono compresi sia la propria convinzione, sia quella attribuita o che si voglia attribuire ad altri oppure ancora quella che s'intenda provocare in questi ultimi).

Quello che, invece, può travalicare tale ambito è l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso (impossibile nella specie, stante il suo anteriore decesso), come meglio si vedrà innanzi.

Per ora, tuttavia, si deve piuttosto rimarcare un altro profilo fattuale, e cioè che la famosa espressione « ... e io pago! », venne « pronunciata dal

Principe Antonio De Curtis nella commedia «47 Morto che parla», diffusa per la prima volta nel marzo 1950» (così a pag. 3 della comparsa di risposta).

Questo dato, introdotto in causa per la prima volta proprio dal convenuto, è, poi, divenuto pacifico in causa tra le parti. Sennonché, come emerge anche dalla documentazione prodotta dall'attrice a riguardo, nel film «47 morto che parla» la battuta fu pronunciata da Totò, che vi interpretava il personaggio dell'oltremodo avaro barone Antonio Pelletti, e tutta la commedia di genere comico ruota intorno a questo protagonista, che è una sorta di Arpagone della Campania dell'inizio del secolo scorso, senza, però, che sia il personaggio che l'esclamazione da lui pronunciata («... e io pago!») avessero la benché minima valenza politica, anche in senso lato. Ed infatti parte della critica cinematografica ha posto l'accento sul fatto che il film era solo liberamente ispirato all'omonima commedia teatrale di Ettore Petrolini (che per il film figura come autore solo del «soggetto», in quanto la sceneggiatura era di Vittorio Metz, Furio, Scarpelli, Age e Marcello Marchesi) e che piuttosto vi si avvertivano contaminazioni con «L'avaro» di Moliere, di tal che in definitiva l'opera cinematografica puntava, in chiave parodistica, sul tipo umano «universale» appunto dell'avaro, esaltato dalle doti interpretative comiche di Totò.

Per giunta, non è contestato che l'immagine dell'artista riprodotta nel manifesto non è stata estrapolata dal medesimo film, nel quale, invece, secondo l'attrice, «egli pronuncia in modo furioso e indignato tale battuta, associandola ad un'indimenticabile mimica di fiera reattività», e non quindi con espressione «addolorata».

Ergo, siffatta giustapposizione tra l'immagine dell'attore e la frase finisce con l'assumere anche un significato di violazione «autorale», mediante l'accostamento di «brani» (l'uno mimico facciale e l'altro orale) sì appartenenti al medesimo artista, ma estratti da contesti interpretativi differenti, per modo da costituire un contemporaneo travisamento dell'uno e dell'altro, con un risultato finale, quindi, completamente estraneo alle espressioni interpretative originali dell'artista stesso e piegato ad un messaggio politico ancor più alieno da lui.

IV. Infatti, va a questo punto posto in luce che la multiforme personalità di Totò (soprattutto attore di teatro e del cinema, ma, altresì, poeta, commediografo, sceneggiatore e compositore di canzoni), anche in virtù della sua rivalutazione, in gran parte purtroppo postuma, rientra tra quelle figure (della cultura, dell'arte e, talvolta, anche se più raramente, della stessa politica) che appartengono ormai alla storia ed alla memoria collettive della comunità nazionale.

Si potrebbe dire, in parole povere, che è uno di quei personaggi (pochi o comunque non molti) che «mettono d'accordo tutti», ed al quale comunque anche chi non fosse di tale avviso non potrebbe non riconoscerne una rilevanza «trasversale», per usare un termine in voga.

Fatte le debite proporzioni, anche Dante Alighieri può non piacere a taluni, ma nessuno potrebbe negarne l'importanza obiettiva in contrasto con evidenze incontestabili.

Si tratta, in altri termini, di personaggi così compenetrati nella storia di una determinata collettività, da escludere che taluno possa ascriverli ad una fazione o ad un'ideologia determinate.

D'altronde, nel caso specifico di Totò, è lo stesso convenuto a non allegare neppure che questi avesse un orientamento politico particolare.

Ed in effetti la biografia dell'artista, per come emergente *ex actis*, non offre spunti sicuri per giungere a conclusioni univoche a riguardo (è documentato che egli condusse una lunga e costosa battaglia legale per il riconoscimento dei titoli nobiliari che assumeva competergli, però compose una poesia come « A' livella », di significato latamente « egalitario », ma in chiave esistenziale più che politica; era sospettabile di simpatie monarchiche — nel dopoguerra l'aver proferito la frase « Viva Lauro » nel corso del programma « Il musicchiere », gli costò una sospensione dalle partecipazioni a trasmissioni televisive, poi rientrata —, ma durante il regime fascista corse addirittura il rischio di essere arrestato per le sue « intemperanze » satiriche, sgradite dalla censura; aveva partecipato a films, come, ad es., « Gli onorevoli », di satira di costume e politica, ma mai leggibili in chiave di adesione ad un partito).

Insomma, per quello che emerge dai documenti prodotti dall'attrice, il personaggio non poteva crederci « schierato » in chiave politica e, in ogni caso, per tale, e cioè non allineato ad una parte politica, è stato ed è ormai percepito nella *communis opinio*.

Va da sé, poi, che l'identità personale politica è tutelabile anche nella sua versione negativa, nel senso che il singolo può insorgere, non solo contro l'attribuzione a lui, o il travisamento, di un'idea politica opposta o comunque differente da quella che egli abbia in positivo, ma anche rispetto a tali abusi pur quando egli non abbia alcun indirizzo politico e sia, come suol dirsi, apartitico o addirittura apolitico, in quanto l'identità personale su tale piano ben può atteggiarsi in quest'ultimo senso.

Il resistente afferma che « nessuno può ragionevolmente sostenere che l'opinione sociale dell'onore (in ciò si concreta per la giurisprudenza la reputazione) del grande Totò sia stata anche lontanamente incrinata dal manifesto *de quo agitur!* ».

Ora, è ben vero che il grande artista è deceduto nel 1967 e quindi ben prima che nascesse l'associazione politica « Il Popolo della Libertà » (ma pure i partiti che in essa erano confluiti) e anche che si svolgesse tutta la vicenda dei palazzi di Punta Perotti, cui fanno riferimento in chiave di polemica propagandistica i manifesti contestati, di tal che ogni persona dotata di minimo discernimento avrebbe potuto e dovuto rendersi conto da sé che questi ultimi non potevano esprimere quale potesse essere un qualche indirizzo politico particolare di Totò e men che meno un suo parere su detta singola vicenda.

Tuttavia, è proprio questo a rendere lesiva l'affissione dei manifesti in questione.

V. A questo punto, infatti, occorre ricordare che la Suprema Corte ha insegnato che ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'am-

biente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli artt. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si può attribuire alle due norme una portata incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni. Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost., clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (così Cass., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769).

E sempre il Supremo Collegio ha spiegato che la garanzia dell'identità personale va intesa, non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale, generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva (in tal senso Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978).

Se così è, però, essendo presupposta in questo ordine d'idee l'identità personale a livello oggettivo che è da proteggere, ne consegue che il travisamento di tale identità, quand'anche fosse marchiano e perciò riconoscibile da tutti con l'ordinaria diligenza, e in certo senso proprio per questo motivo, lede il bene giuridico da tutelare, che è praticamente collettivo, anche se, come di regola in campo civile, la sua giustiziabilità è rimessa all'iniziativa dei singoli soggetti che l'ordinamento di volta in volta ritenga titolati e legittimati in tal senso.

Per esemplificare con un caso ipotetico estremo, ove l'immagine e/o le parole del Papa fossero adoperate per sostenere una campagna mediatica a favore della legalizzazione dell'aborto in ogni caso, chiunque sarebbe in grado di accorgersi dell'assurdità della cosa, e nondimeno, essendo ciò in contrasto con la Sua identità personale (in tale ipotesi sotto il profilo dottrinale, religioso e morale) in senso oggettivo nei termini su chiariti, in teoria lo stesso Sommo Pontefice ben potrebbe reagire contro una strumentalizzazione così plateale della sua personalità.

VI. In questa cornice interpretativa, inoltre, occorre ritenere che l'identità personale di un individuo da tempo defunto (come nel caso che ci occupa) possa essere tutelata in giudizio anche dai congiunti di quest'ultimo, indicati nell'art. 10 c.c..

Invero, la già cit. Cass. n. 3769/1985, pur seguendo l'impostazione sopra vista, ebbe nondimeno a concludere che l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale fosse tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i comportamenti altri che menomino l'immagine sociale del soggetto, di azione inhibitoria e di risarcimento del danno, nonché la possibilità di ottenere, ai

sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 415 (all'epoca vigente).

D'altronde, sarebbe ben strano che un interesse qualificabile come posizione di diritto soggettivo, direttamente alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost., possa ricevere nell'ordinamento una difesa minorata rispetto a quella già apprestata per i singoli segni distintivi della persona dalla legislazione di rango ordinario prim'ancora dell'entrata in vigore della Costituzione.

Pertanto, avuto riguardo anche alla dimensione oggettiva dell'identità personale che trova tutela, si giustifica pienamente un ampliamento dei soggetti titolati a reagire in giudizio contro eventuali attentati alla stessa in applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 10 c.c..

Conseguentemente, in base a detta interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. Cass. n. 978/1996, già cit.), anche il coniuge, i genitori ed i figli dell'individuo defunto la cui identità personale è oggetto di attentato possono agire nei termini ivi specificati, ossia *jure proprio*, indipendentemente dalla circostanza che possano rivestire la qualità di eredi di quella persona.

VII. D'altro canto, l'istante, come risulta dalla narrativa, ha agito in più chiavi sul piano normativo, e reclama direttamente tutela anche a fronte dell'abuso dell'immagine del defunto padre, ai sensi dell'ora cit. art. 10, ma altresì per la violazione dei « diritti relativi al ritratto » dello stesso, a mente del combinato disposto degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941.

Ed anche su questo piano, come si vedrà, le sue domande sono pienamente fondate.

L'attrice, inoltre, a questo strumentario tradizionale di protezione in materia ha aggiunto non a torto anche un cenno al più recente testo unico sulla protezione dei dati personali.

Più in particolare, la Corte Suprema ha insegnato che l'immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di « dato personale », agli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la corredi espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta (così Cass., sez. III, 5 giugno 2009, n. 12997, in fattispecie relativa a trasmissione con il mezzo televisivo dell'immagine di una persona non nota al pubblico, senza l'indicazione dei dati personali identificativi).

Tuttavia, la stessa diffusa motivazione posta a base di tale soluzione nell'ora cit. decisione specifica che « è palese che il discorso che si viene facendo è relativo ad una persona non nota al pubblico, naturalmente ».

In altre parole, nel caso di un personaggio come Totò, la sua immagine, che anche il convenuto dà per « notoria », è, di per sé, in grado di identificarlo per chiunque, almeno nel nostro Paese, senza far ricorso a particolari conoscenze personali, e ciò è tanto più vero in relazione al manifesto che ci occupa, perché, al di là dell'inconfondibile fisionomia dell'artista, al suo ritratto è stata accostata una sua frase che sempre il convenuto dà



per notoria, ed anzi « rinomata », ed « ormai da tempo entrata a far parte dell'ordinario linguaggio comune » (così a pag. 3 della sua comparsa di risposta), e perciò parimenti in grado di individuarlo.

Pertanto, nella specie è scontato giungere alla conclusione che l'immagine dell'artista costituisca un « dato personale » in senso tecnico-giuridico, assoggettato alla relativa disciplina di tutela.

VIII. Ma il partito convenuto si è difeso sostenendo essenzialmente che nella specie la riproduzione dell'immagine dell'attore era giustificata appunto dalla sua notorietà *ex art.* 97 L. n. 633 del 1941.

Senonché, la notorietà (nella specie, indubbia e data per scontata dalle parti) della persona ritratta non è assolutamente una scriminante che possa giustificare qualsiasi utilizzazione del ritratto altrui.

Difatti, la Corte Suprema ha anzitutto insegnato che le ipotesi previste nell'art. 97 cit., nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione (così Cass., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527, la quale decise che il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto, nella specie, la rivista mensile Playboy, diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione).

Indi, ha sancito che, a norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (in tal senso Cass., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 e, da ultimo, id., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353; ma nello stesso ordine di idee id., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785, aveva esplicitato che la divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno *ex art.* 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui).

Ed anche i precedenti di merito seguono detti insegnamenti (cfr. Trib. Roma, 24 maggio 2005, M. c. A.N. e altro; Pret. Roma, 3 luglio 1987, Marzotto c. Soc. Rizzoli periodici e altro, interessante laddove spiega che, nel nostro ordinamento, la notorietà della persona ritratta non giustifica la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini attinenti a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche di informazione, in quanto estranee ai motivi, ai fatti ed agli avvenimenti che ne hanno determinato la notorietà; Trib. Verona, 26 febbraio 1996, Brutti c. Lega Nord e altro; Trib. Roma, 22 dicembre 1994, De Curtis c. Soc. Maico e altro, riguardante uno spot pubblicitario che aveva ripreso una scena di un film, interpretato proprio da Totò, ove

l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata).

Tornando allora alla fattispecie in esame, è da escludere *de plano* che la divulgazione, a mezzo dei manifesti contestati, dell'immagine del noto artista da tempo defunto, senza il consenso della figlia odierna attrice (di regola, indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2, e 93, comma 2, L. cit.), potesse rispondere ad esigenze di pubblica informazione, sia pure *lato sensu*. S'è già spiegato, infatti, che Totò e men che meno il suo ritratto nulla potevano avere a che fare con la vicenda cittadina dei Palazzi di Punta Perotti, la quale vicenda, peraltro, nei manifesti in questione è toccata in chiave, non già informativa, ma di propaganda politica; ossia in termini non dissimili da quelli pubblicitari che la giurisprudenza sopra richiamata ha escluso possa giustificare l'uso non autorizzato del ritratto altrui.

Per giunta, pur dando per scontato che fossero ormai scaduti i diritti del produttore dell'opera cinematografica dalla quale è stata tratta l'immagine riprodotta nei manifesti (e comunque di eventuali violazioni di questi diritti avrebbero dovuto dolersi altri soggetti), si è sopra illustrato che il ritratto è stato appunto così estrapolato dal film cui apparteneva ed è stato reso pubblico in un contesto del tutto diverso da quello nel quale avrebbe potuto essere in ipotesi lecita (ossia in quello della riproduzione o della proiezione dell'opera cinematografica, ove non più coperta dai relativi diritti di utilizzazione); il tutto, inoltre, con gli effetti distorsivi dell'identità personale anche politica della persona ritratta sopra visti.

Resta, perciò, confermato che nel caso di specie la notorietà della persona ritratta, per giunta defunta, lungi dal costituire un'esimente, è stata piuttosto la ragione di un suo sfruttamento strumentale ed improprio, e quindi illecito *ex art. 2043 c.c.*.

IX. Infine, l'attrice richiama anche l'art. 595 c.p. in tema di diffamazione.

Tuttavia, il Supremo Collegio ha statuito che deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto all'identità personale quando vi sia distorsione dell'effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. Con la precisazione che la reputazione non si identifica con la considerazione (talvolta ombrosa) che ciascuno ha di sé o con il mero amor proprio, ma con il senso di dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e che il diritto all'identità personale non implica, comunque, la pretesa di una costante corrispondenza tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e l'idea che la stessa ha del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe preclusa la possibilità di esercizio del legittimo diritto di critica (così Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2008, n. 10724; id., sez. V, 1 febbraio 1993).

In base, allora, a detto consolidato distinguo, certo è l'integrarsi dell'illecito civile in questione sia quale lesione del diritto all'identità personale del defunto Totò, e sotto il profilo intellettuale-artistico e sotto il profilo politico, sia quale abuso della sua immagine sotto forma di ritratto, nonché di « dato personale » a lui riconducibile e riconoscibile.

Al contrario, devono escludersi gli estremi del delitto di diffamazione da un punto di vista oggettivo, in quanto l'affissione dei manifesti incriminati non lede la reputazione del defunto artista nel senso dianzi chiarito, perché, anche se tanto è avvenuto senza il consenso dell'avente diritto ed in contesto assolutamente avulso da quelli in cui l'effigie e la frase dello stesso erano collocati, ciò non ha comportato alcuna valutazione, men che meno negativa o altrimenti offensiva, della sua persona, ma semplicemente una distorsione della sua identità nei sensi avanti chiariti.

X. Venendo adesso alla quantificazione dei danni risentiti, in primo luogo i rilievi fotografici prodotti a corredo del libello introduttivo sono ampiamente dimostrativi della circostanza che i manifesti contestati vennero affissi in luoghi differenti dell'area urbana di Bari, sovente in più esemplari accostati tra loro (come di solito avviene per quelli della campagna elettorale vera e propria), ed anche in punti all'evidenza diversi dagli appositi spazi autorizzati; tra i quali cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti o armadietti per gli impianti relativi ad altri servizi.

Quanto, poi, alla durata della divulgazione abusiva, l'attrice nelle proprie posizioni di prova, chiedeva di dimostrare che: « Tali manifesti sono rimasti affissi in tutta la città di Bari per oltre un mese fino allo scadere del mese di febbraio 2009 », e questo assunto è rimasto praticamente incontestato, visto che il convenuto, non solo non ha allegato, né chiesto di provare il contrario sul punto specifico, ma, nella sua comparsa dell'1 giugno 2009, si era limitato a sostenere che « l'utilizzazione del ritratto è stata effettuata per la sola zona di Bari e per un periodo assai limitato, essendo ad oggi da tempo terminatasi ».

Pertanto, la diffusione contestata si è protratta per un tempo circoscritto, ma comunque rilevante di poco più di un mese circa.

Inoltre, dall'ulteriore documentazione prodotta in corso di causa dall'attrice (che pure il resistente non ha contestato) emerge che tale massiva affissione provocò un'immediata polemica politica (in particolare, il Sindaco della Città di Bari subito reagì contro la stessa), polemica che, in quanto tale, interessa fino ad un certo punto ai fini di causa; e però sicuramente rileva perché pure dalla stessa, non solo si desume la notevole risonanza che ebbe il « caso » nell'arco di tempo di alcuni mesi, ma si trae anche che organi di stampa (tradizionale cartacea o on-line) di notorio ben differente orientamento politico confermarono che i manifesti in questione erano stati affissi « su tutti i muri della città » (così in particolare su Libero-news.it. del 15 ottobre 2009, che riporta un trafiletto a riguardo dell'Adnkronos).

Riprendendo, perciò, un aspetto cui già prima si era fatto cenno, dal complesso di questi elementi è permesso concludere che la propaganda in questione ebbe carattere abbastanza imponente ed invasivo, tanto che l'attrice, la quale risulta residente in Roma, ne venne a sapere ed anche lei prontamente è insorta contro la stessa con l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio, notificato — si noti — il 18 febbraio 2009, vale a dire, neanche un mese dopo l'inizio dell'affissione dei manifesti.

Ciò considerato, l'attrice ha richiamato Cass., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 (già sopra cit. ad altri fini), secondo la quale, in assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto

avrebbe richiesto per consentirne l'uso tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito.

Senonché, tale principio è inapplicabile al caso che ci occupa per diverse ragioni. In disparte il rilievo che non sono quantificabili nella specie, neppure in via approssimativa, gli utili ottenuti dal partito politico resistente dall'indebita utilizzazione di immagine e frase dell'artista defunto (si tratterebbe al più di vantaggi appunto politici), nel nostro caso è da escludere in radice l'idea stessa che l'attrice, considerata la posizione assunta in causa (che peraltro manifestò anche nel corso, ma al di fuori della stessa: cfr. Bari.live.it del 27 febbraio 2009, sub doc. 18 della sua produzione), avrebbe acconsentito all'uso, o meglio, all'abuso, di quella immagine e di quella frase del padre, per un qualsivoglia compenso.

Occorre, perciò, escludere nella specie l'esistenza stessa di un danno patrimoniale (che l'istante aveva determinato in € 50.000,00 a fronte del complessivo importo di € 500.000 richiesto).

Viene, perciò, in considerazione esclusivamente il danno non patrimoniale, pure allegato dall'istante, e sicuramente da indennizzare (cfr. nella motivazione, per limitarsi sempre alla più recente giurisprudenza, la più volte cit. Cass. n. 11353/2010; ma v. anche nelle parti motivate le note sentenze della Sezioni Unite della Corte Suprema, 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26973), in via ovviamente equitativa.

In tal senso, allora, per rendere controllabile e non arbitraria tale liquidazione, occorre considerare che, in caso di danni da morte del congiunto, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano (che sono, poi, quelle seguite anche da questo Tribunale in caso di risarcimento del danno alla persona) per l'anno 2009 (ossia l'anno in cui nella specie si collocano il fatto illecito ed i danni che ne sono conseguiti), prevedevano per il pregiudizio non patrimoniale relativo un importo medio di € 150.000,00, un importo medio di € 225.000,00 ed un importo massimo di € 300.000,00.

Ebbene, i due illeciti (e, cioè, quello che provoca il decesso del congiunto e quello qui in considerazione) presentano indubbi aspetti comuni: l'ascendenza costituzionale degli interessi tutelati, il loro provocare anzitutto sicuri detrimenti di natura non patrimoniale, l'essere entrambi riferiti ad ambito familiare protetto (nel caso del danno da morte del congiunto è risarcito il nocumento derivante dalla perdita del rapporto c.d. parentale con quest'ultimo in tutti i suoi profili relazionali, nel nostro caso, secondo quanto già visto, lo stesso legislatore ha selezionato i soggetti che, quali stretti congiunti della persona, possono reputarsi lesi *jure proprio* dall'attentato all'identità personale ed all'immagine del loro parente, ancorché defunto).

Appare, perciò, giustificato ricorrere al parametro minimo di € 150.000,00, previsto dal su menzionato sistema tabellare; parametro che risulta congruo ove si pensi che, anche se non trattasi della più grave ipotesi di annullamento totale e definitivo del rapporto parentale tutelato (come nel caso del danno non patrimoniale da morte), nella fattispecie in esame: l'istante era legata da strettissimo rapporto di parentela con la persona defunta, essendone la figlia, ed è rimasta direttamente e sicuramente colpita dall'illecito subito, come la sua pronta reazione rammostra; detto illecito, come dianzi visto, ha assunto carica plurioffensiva (rispetto all'identità personale artistico-intellettuale e politica del congiunto, all'immagine dello stesso ed al « dato personale » adoperato); lo stesso illecito in termini quantitativi (per il numero comunque cospicuo di mani-

festi affissi), spaziali e modali (in relazione a dove sono stati affissi, cassonetti compresi), cronologici (in rapporto alla durata della divulgazione abusiva) ed effettuali (stante la risonanza mediatica che ne è conseguita) si è atteggiato in termini sicuramente apprezzabili, e tali da accentuare la carica lesiva dell'illecito.

Mette conto aggiungere che non sono paragonabili alla nostra fattispecie i casi di liquidazioni ben più ingenti, per danni in linea di massima simili, che la difesa attorea ha tratto dalla prassi e dalla giurisprudenza statunitense.

Infatti, questo Giudice a titolo personale si pone in prospettiva dialettica rispetto alla possibilità di introdurre anche da noi la categoria dei *punitive damages* nei debiti casi (tra i quali, potrebbero rientrare quelli, analoghi al presente, nei quali, cioè, vengono in considerazione beni direttamente protetti a livello costituzionale, ed il risarcimento dei danni ben potrebbe anche adeguatamente « sanzionare », a scopo dissuasivo, condotte che non è augurabile abbiano a ripetersi, anche per cercare di assicurare la correttezza della propaganda politica e di evitare « appropriazioni indebite » più o meno selvagge di personaggi noti in essa).

Occorre, tuttavia, prendere atto che sinora la nostra giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata nel senso di ritenere che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive — restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta — ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, onde è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (così, da ultimo, Cass., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781, la quale, nell'affermare il suddetto principio, ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentando nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei *punitive damages* e che i danni subiti per infortunio sul lavoro del danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda; ma in termini non dissimili si erano espressi altre volte i Giudici di legittimità, comprese le sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2008).

Compaiono sì talune voci dissonanti (cfr., ad es., Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118, la quale ha affermato che il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello — avente anche funzione sanzionatoria — non patrimoniale rappresentato dal vulnus all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale), ma resta ancora di là da venire l'approdo del formante giurisprudenziale a risultati più progrediti.

XI. I danni come sopra liquidati, in quanto crediti di valore, vanno poi rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi.

Quanto appunto alla rivalutazione, la somma liquidata alla danneggiata va rivalutata dalla data (23 gennaio 2009) in cui è stata monetaria-

mente determinata (c.d. *aestimatio*) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. *taxatio*), che va fissata al giorno 30 novembre 2012 (in relazione all'ultimo indice ISTAT disponibile).

In particolare, la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (v. sopra).

Circa, infine, gli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definitiva come «interessi compensativi» (altri li definiscono «moratori», ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo nella prestazione risarcitoria. Tali interessi, infine, vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sent. delle Sezioni Unite del 17 febbraio 1995, n. 1712), e ciò comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (cfr. Cass., 20 giugno 1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, anche con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

In definitiva, le somme complessivamente dovute all'attrice sono le seguenti: A) danno liquidato al 23 gennaio 2009 (c.d. *aestimatio*): € 150.000,00; B1) interessi maturati al 30 novembre 2012: € 11.956,72; B2) rivalutazione maturata al 30 novembre 2012: € 13.050,00; B) interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 25.006,72. Importo totale (A + B) dovuto al 30 novembre 2012 (c.d. *taxatio*): € 175.006,72.

XII. Pertanto, il partito convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma suddetta, sulla quale sono poi dovuti i soli interessi legali dal 30 novembre 2012 sino al saldo.

Inoltre, trattandosi di pregiudizio di natura non patrimoniale, indubbiamente la pubblicità della presente decisione può contribuire a riparare tale danno, tanto più che come innanzi rilevato la vicenda di cui è causa aveva avuto una certa eco nella stampa, di tal che, in conformità all'analoga richiesta dell'attrice, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., deve essere ordinata tale pubblicazione nei sensi e termini specificati in dispositivo,

sui quotidiani appresso indicati (che sono, poi, tra quelli, più rilevanti, che seguirono il « caso » relativo all'affissione contestata, sempre alla stregua della documentazione versata in atti dall'istante).

Infine, quanto all'inibitoria pure sollecitata dall'attrice, s'è visto che è divenuto pacifico tra le parti che la condotta abusiva si è ormai esaurita; nondimeno, ai sensi dell'art. 10 c.c., va disposto il divieto dell'ulteriore utilizzazione dei manifesti abusivi, in uno alla loro distruzione, permanendo il pericolo della ripetizione dell'illecito già effettuato, considerata la posizione assunta in causa dall'associazione politica resistente, la quale, a torto, reputa consentito ciò che ha fatto.

Le spese, liquidate come in dispositivo (secondo il vecchio sistema tariffario, stanti l'esaurimento dell'attività difensiva di parte prima dell'entrata in vigore del noto D.M. in tema di c.d. parametri, e l'altrettanto noto *decisum* a riguardo delle Sezioni Unite), seguono la soccombenza assolutamente prevalente del convenuto e devono essere distratte in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M. — Il Giudice, Francesco Caso, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da De Curtis Liliana, con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2009, nei confronti del partito « Il Popolo della Libertà », nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo con comparsa depositata l'1 giugno 2009, così provvede:

1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente;  
2) accoglie, per quanto di ragione, le domande dell'attrice e per l'effetto:  
a) condanna il convenuto al risarcimento dei danni dalla prima subiti per l'illecito di cui è causa, risarcimento che liquida nella complessiva somma di € 175.006,72, comprensiva di rivalutazione e di interessi sull'importo in linea capitale specificato in motivazione via via rivalutato annualmente sino al 30 novembre 2012, oltre ai soli interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo; b) ordina altresì al convenuto di provvedere, a sue cura e spese, alla pubblicazione della presente decisione, per una sola volta, mediante inserzione per estratto sui quotidiani « La Gazzetta del Mezzogiorno », « La Repubblica » e « Il Corriere della Sera »; c) ordina, infine, al resistente di non più utilizzare i manifesti raffiguranti De Curtis Antonio, in arte Totò, oggetto di domanda, ed in parte motiva meglio descritti, e di distruggere quelli dei quali sia ancora in possesso;

3) condanna, infine, il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attrice, che liquida complessivamente in € 15.375,72, di cui € 4.563,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari ed € 812,72 per borsuali, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Roberto Savino.

## L'IMMAGINE DI TOTÒ E LA LESIONE DELL'IDENTITÀ PERSONALE... A QUANTO AMMONTA IL DANNO?

### 1. LA COMUNICAZIONE POLITICA E LO SFRUTTAMENTO DELL'ALTRUI NOTO- RIETÀ.

L'intreccio tra le tecniche della comunicazione commerciale e della propaganda politica non è certo un fenomeno nuovo dei nostri tempi, essendo anch'esso divenuto un elemento strutturale della

società post-moderna e frutto di un processo di 'americanizzazione' della politica<sup>1</sup>. È da molti decenni che si assiste, infatti, ad una graduale trasposizione delle tecniche del *marketing* commerciale in ambito politico. Basti pensare al crescente impiego dei mezzi di comunicazione, tradizionali e non (telefono, sms, mms, e-mail), per finalità non solo di analisi politica dei c.d. flussi elettorali, ma proprio di propaganda elettorale, magari capace di instaurare un contatto personalizzato con il singolo elettore.

Lo svilupparsi di forme sempre più evolute e scaltre di pubblicità che si avvalgono di forti elementi di richiamo per il pubblico non poteva, quindi, non interessare anche la comunicazione politica che risulta oramai pervasa dallo *show business*, dall'impiego di *slogan* e di locuzioni retoriche che amplificano l'attitudine comunicativa delle immagini, facendo immediata presa nel 'pubblico popolare'<sup>2</sup>.

L'assimilazione delle tecniche di comunicazione dei due settori ha comportato, dunque, anche in ambito politico il sorgere delle delicate problematiche commesse alla tutela dei diritti della personalità e dei dati personali in particolare<sup>3</sup>. Per alcuni versi la comunicazione politica sembra poter godere di un maggiore spazio di legittimità rispetto al *marketing* commerciale posto che essa, oltre ad incardinarsi nella libertà di espressione, rappresenta uno strumento fondamentale della partecipazione dei cittadini alla vita politica; appare, quindi, lecito che partiti e candidati possano avere la possibilità di raccogliere alcuni dati personali degli elettori per svolgere una propaganda più mirata. Tuttavia tale *favor* deve essere adeguatamente bilanciato da rigorosi limiti volti ad evitare un uso invasivo e distorto degli strumenti di propaganda politica.

Tali elementi costituiscono lo scenario in cui si sviluppa la vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe. Questi i fatti di causa: nel corso di una propaganda politica tra gennaio e febbraio del 2009, il partito 'Il popolo della Libertà-Berlusconi Presidente' aveva tappezzato la città di Bari con numerosi manifesti che raffiguravano in primo piano il volto del noto attore Totò che, in un fotomontaggio, con un'espressione addolorata, guardava esplodere i palazzi di Punta Perotti. A mo' di *slogan*, in caratteri cubitali, appariva la storica esclamazione 'E io pago!'. La parte inferiore del manifesto era poi occupata da un fotogramma relativo all'abbattimento dei palazzi di Punta Perotti, corredato dalla piccola didascalia 'Punta Perotti' e, nell'angolo a destra in basso, dal simbolo della formazione politica committente, costituito da un cerchio in cui nella parte superiore compariva la scritta 'Il popolo della libertà' e nella parte inferiore quella 'Berlusconi Presidente'. La vicenda solleva da subito un importante clamore tanto che, appena un mese dopo le prime affissioni, Liliana de Curtis, figlia ed

<sup>1</sup> Cfr. M.Y. OSTROGORSKI, *La democrazia e i partiti politici*, Milano, 1991, 280-281 ove rivela come già alla fine dell'Ottocento «molti procedimenti presi in prestito dalla pubblicità commerciale sono adoperati per attirare l'occhio dell'elettore».

<sup>2</sup> Per alcune analisi sul tema v. C. OTTAVIANO, *Ricorrenze e novità nella comunicazione politica. Manifesti e slogan nelle campagne elettorali all'alba del nuovo*

secolo, in M. RUDOLFI (a cura di), *Propaganda e comunicazione politica. Storia e trasformazioni nell'età contemporanea*, Milano, 2004, 238; M. PANZINI, *Il marketing politico. La comunicazione persuasiva nella campagna elettorale*, Quinto Vicentino, 2004.

<sup>3</sup> *Marketing politico e tutela dei dati personali*, 26<sup>th</sup> International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Wrocław, 14-16 settembre 2004.



unica erede del noto artista, agiva in giudizio per far valere la illegittimità dell'utilizzazione su quei manifesti degli elementi identificativi del padre — atteso che alcun consenso le era stato previamente richiesto in merito — invocando le norme a tutela del diritto all'immagine — sia nella forma di ritratto che di 'dato personale' a lui riconducibile —, del diritto alla identità personale, al decoro ed alla reputazione. A tal fine chiedeva un'inibitoria ad ogni ulteriore utilizzo dei manifesti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di 500.000 Euro, nonché la condanna alla distruzione dei manifesti esistenti e la pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilievo nazionale e locale. In particolare, l'attrice lamentava che i manifesti erano illeciti ed abusivi perché sfruttavano l'immagine e l'arte di Totò per catturare l'attenzione dei cittadini, per una finalità di mera pubblicità politica; al contempo essi distorcevano l'effettiva identità personale del Principe De Curtis, alterandone e travisandone il patrimonio intellettuale e politico mediante un improprio e gratuito accostamento dell'immagine e del repertorio artistico di quest'ultimo ad un'associazione politica, ed al suo Presidente, del tutto estranei (anche sotto il profilo temporale) alla sensibilità culturale e politica di Totò.

La linea difensiva del partito convenuto si assestava essenzialmente sulla notorietà della persona rappresentata e della sua espressione oramai entrata a far parte anche del linguaggio comune, invocando quindi la causa di giustificazione dell'art. 97 L. n. 633 del 1941. Per il resto, ammetteva esplicitamente il messaggio politico che voleva trasmettere in maniera simbolica, ossia: il volto addolorato di Totò intendeva esprimere metaforicamente la doglianza per essere stati fatti sostenere a carico dei cittadini i costi relativi allo spettacolare ed oneroso abbattimento degli edifici di Punta Perotti.

Proprio facendo leva su questa manifestazione di intenti del convenuto, il giudice adito delinea il profilo pregiudizievole della condotta da questi assunta affermando che, seppur l'opinione politica che si voleva far passare attraverso la comunicazione propagandistica scelta era, in quanto tale, legittima, tuttavia non è lecito « l'aver rappresentato il notissimo personaggio quale immagine mimica e portavoce di tale opinione, quasi che fosse il "campione" di tutti coloro che andavano alla fine a "pagare" il rilevante prezzo del ridotto abbattimento ». Infatti, secondo le argomentazioni del giudice barese, nel contraddittorio democratico rientra pienamente la possibilità per una determinata formazione di attribuire all'opinione pubblica un determinato giudizio — anche aspramente critico — circa un fatto di indubbia rilevanza sociale e di interesse politico; oppure di esprimere la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito. Ciò che invece può valicare i confini della liceità del dibattito politico è l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso.

A marcare l'illiceità di tale condotta è, inoltre, il messaggio subdolo del fotomontaggio. Invero, l'immagine dell'artista riprodotta nel manifesto e la frase riportata non sono tratti dal medesimo film, ma sono decontestualizzati così che anche la velleità umoristica originariamente connessa all'espressione finisce con l'essere subalterna rispetto alla critica politica che manifesta<sup>4</sup>; in tal senso « siffatta giustapposizione tra

<sup>4</sup> In tal senso, autorevole dottrina ritiene che la riproduzione dell'immagine decontestualizzata comporti una lesione della

proiezione sociale dell'individuo, v. A. PACE, *Il diritto sulla propria immagine nella società dei mass media*, in *Riv. trim. dir.*

l'immagine dell'attore e la frase finisce con l'assumere anche un significato di violazione "autorale", mediante l'accostamento di "brani" (l'uno mimico facciale e l'altro orale) sì appartenenti al medesimo artista, ma estratti da contesti interpretativi differenti, per modo da costituire un contemporaneo travisamento dell'uno e dell'altro, con un risultato finale, quindi, completamente estraneo alle espressioni interpretative originali dell'artista stesso e piegato ad un messaggio politico ancor più alieno da lui ».

Nel caso di specie, dunque, il giudice esclude che la notorietà della persona ritratta possa costituire un'esimente; al contrario è proprio la ragione dello sfruttamento strumentale ed improprio — e quindi illecito — degli elementi identificativi di Totò. È evidente che nei manifesti in questione la vicenda dell'abbattimento dei palazzi di Punta Perotti non è rappresentata in chiave informativa, bensì di propaganda politica e — secondo la posizione del Giudicante — « in termini non dissimili da quelli pubblicitari », inidonea dunque a svolgere una funzione di pubblica informazione.

Ponendosi sulla scia di quella giurisprudenza che a partite dalla seconda metà degli anni Ottanta ha consolidato il percorso di formazione del diritto alla identità personale, individuandone il fondamento positivo della tutela direttamente nell'art. 2 Cost.<sup>5</sup>, il Tribunale di Bari, nel deli-

*proc. civ.*, 1996, 445. In giurisprudenza, già App. Milano, 11 luglio 1936, in *Dir. aut.*, 1937, 64, individua nell'assenza di consenso dell'effigiato il presupposto di illiceità della pubblicazione sempre in un caso di decontestualizzazione della fotografia di una modello — pratica che grande applicazione troverà nei decenni in avvenire — originariamente concessa per la *rèclame* di articoli di moda e poi utilizzata senza il suo consenso nell'ambito di un ulteriore e diverso articolo pubblicitario. I convenuti, chiamati a rispondere dei danni, eccepiscono che, poiché la parte attrice aveva già disposto a titolo oneroso del proprio diritto, non può riscontrarsi alcuna lesione di un interesse della personalità. La corte rigetta queste difese, affermando che: « ove non concorrano le condizioni per le quali la legge autorizza la pubblicazione del ritratto anche senza il consenso dell'effigiato (scopi scientifici, didattici, culturali, avvenimenti di interesse pubblico) questo consenso è sempre necessario anche se la pubblicazione non sia moralmente offensiva per il titolare del diritto d'immagine. La lesione del diritto sta cioè nel fatto della pubblicazione del ritratto senza il consenso dell'effigiato essendo il diritto di negare il consenso consacrato nella legge ».

<sup>5</sup> Come è noto, proprio la tutela dell'identità politica è stata dapprima al centro di un lavoro delle corti a partire dagli anni Settanta del secolo scorso (come del resto accadeva nello stesso periodo in Francia con l'*affaire Dauphas*, Trib. gr. Ist. Paris,

11 luglio 1973, in *Foro it.*, 1974, IV, 179), specialmente in occasione della richiesta di provvedimenti cautelari da parte di personaggi politici che lamentavano una rappresentazione distorta delle proprie idee in campagne politiche promosse da organi di informazione o avversari politici. Tuttavia è solo con la sentenza di Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, che tale istituto viene definito come un'espressione di un interesse costituzionalmente protetto, ossia: « l'interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale », fino a trovare il definitivo avallo della Consulta in C. Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in *Foro it.*, 1994, I, 1668 e della giurisprudenza di legittimità con Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1253 e un'espressa tipizzazione normativa con l'art. 1 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, in tema di trattamento dei dati personali. Sul percorso di elaborazione giurisprudenziale del diritto all'identità personale, v. G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA-G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da R. Sacco, Torino, 2006, 540; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giuri-*

neare i confini della tutela dell'interesse di ciascun individuo a vedersi rappresentato nella vita di relazione in conformità alle proprie esperienze, convinzioni ideologiche e politiche, effettua un bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente garantiti, nella specie la libertà di opinione<sup>6</sup>. Afferma il giudice che, sebbene il messaggio politico non fosse suscettibile di arrecare offesa al decoro e alla reputazione del defunto artista e pur legittimo nei suoi intenti di polemica propagandistica, esso realizza, però, un travisamento della identità personale di Totò, anche della sua dimensione politica, atteso che egli rappresenta una di quelle figure che appartengono oramai alla storia ed alla memoria collettive della comunità nazionale, tanto da escludere che taluno possa ascriverlo ad una fazione o ad un'ideologia determinate<sup>7</sup>.

In tal senso, la tutela del diritto alla identità personale porrebbe un limite alla libertà di manifestazione di pensiero e di critica politica finalizzati alla formazione dell'opinione pubblica nella misura in cui la *modalità* dell'espressione si avvalga, in maniera volontariamente surrettizia, di alterazioni, manipolazioni, magari anche di raffigurazioni 'creative' e suggestive di fatti di per sé veri, ma ai quali si associa una falsa rappresentazione della personalità individuale del soggetto leso, specie qualora questi risulti essere in aggiunta estraneo tanto ai fatti in questione quanto al contesto storico-politico di riferimento.

## 2. LA TUTELA POSTUMA DELL'IDENTITÀ PERSONALE: I PERMANENTI DUBBI SULLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO PATRIMONIALE.

La sentenza in analisi si pronuncia in conformità alle posizioni tradizionali anche in ordine alla più sottile questione della titolarità della situazione giuridica azionata dell'attrice: la figlia del 'Principe della risata' agisce in giudizio per far valere la lesione dei diritti della personalità inerenti il padre defunto chiedendo che siano irrogati tanto i rimedi inibitori, quanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Per il vero, il tribunale barese, pur seguendo una chiara linea di giudizio, lascia cadere un cono d'ombra su di un aspetto al centro di nuovi dibattiti dottrinali.

Difatti, dopo aver individuato il fondamento della tutela dell'identità personale direttamente nell'art. 2 Cost., il giudice statuisce che, proprio per tale ragione, l'interesse costituzionalmente protetto non possa ricevere una difesa minorata rispetto a quella già apprestata per i singoli segni distintivi della persona dalla legge ordinaria. Pertanto, « si giustifica

*sprudenziiale*, Bologna, 2003; Id., *Il concetto di identità personale nel diritto privato italiano*, Ragion pratica, 1999, 223; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Digesto/civ.*, IX, Torino, 1993, 294.

<sup>6</sup> G. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e Resp.*, 2003, 577.

<sup>7</sup> « Va da sé — prosegue il Tribunale — che l'identità personale politica è tutela-

bile anche nella sua versione negativa, nel senso che il singolo può insorgere, non solo contro l'attribuzione a lui, o il travisamento, di un'idea politica opposta o comunque differente da quella che egli abbia in positivo, ma anche rispetto a tali abusi pur quando egli non abbia alcun indirizzo politico e sia, come suol dirsi, apartitico o addirittura apolitico, in quanto l'identità personale su tale piano ben può atteggiarsi in quest'ultimo senso ».

pienamente un ampliamento dei soggetti titolati a reagire in giudizio contro eventuali attentati alla stessa in applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 10 c.c. »; conseguentemente « anche il coniuge, i genitori ed i figli dell'individuo defunto la cui identità personale è oggetto di attentato possono agire nei termini *ivi* specificati, ossia *jure proprio*, indipendentemente dalla circostanza che possano rivestire la qualità di eredi di quella persona ». Tale statuizione è senz'altro figlia dell'insegnamento della dottrina tradizionale secondo il quale, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 8 e 10 c.c. — ma anche dagli artt. 96 e 93 L. aut. che subordinano al consenso di alcuni congiunti l'utilizzazione del ritratto dopo la morte della persona effigiata — non saremmo di fronte ad un fenomeno successorio in senso proprio; si tratterebbe piuttosto dell'attribuzione ad alcuni congiunti *jure proprio* di un diritto autonomo rispetto a quello facente capo al *de cuius*; diritto posto a tutela degli interessi ideali e della memoria di quest'ultimo<sup>8</sup>. Ciò in ossequio al postulato dell'intrasmissibilità dei diritti della personalità: *actio personalis cum persona moritur*.

Di primo acchito, trattandosi nella specie dell'esercizio *post mortem* di una prerogativa di carattere personale, volta eminentemente alla tutela di un interesse di natura ideale — l'identità personale, appunto — verrebbe da sorreggere tale opinione, se non fosse che la motivazione adottata in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali solleva qualche perplessità.

Occorre ricordare che l'attrice aveva agito anche chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali da determinarsi, in assenza di prova specifica sulle componenti del pregiudizio economico, in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito<sup>9</sup>. Tale domanda è rigettata non certo per la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, coerentemente con la natura personalistica del rimedio fatto valere. Accantonata la circostanza « che non sono quantificabili nella specie, neppure in via approssimativa, gli utili ottenuti dal partito politico resistente dall'indebita utilizzazione di immagine e frase dell'artista defunto (si tratterebbe al più di vantaggi appunto politici) », si riscontra, invece, che « nel nostro caso è da escludere in radice l'idea stessa che l'attrice, considerata la posizione assunta in causa, avrebbe acconsentito all'uso, o meglio, all'abuso, di quella immagine e di quella frase del padre, per un qualsivoglia compenso ».

<sup>8</sup> In tempi recenti si sono avviati tentativi per offrire una diversa lettura incentrata sullo schema delle successioni anomale. In tale prospettiva, i diritti della personalità non si estinguerebbero con la morte del soggetto, ma verrebbero acquistati per successione (non dagli eredi, bensì) dagli stretti congiunti, secondo i criteri di devoluzione stabiliti dal legislatore nelle varie norme ricordate in precedenza. In tal senso, cfr. G. RESTA, *Autonomia negoziale e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 375; A. ZOPPINI, *Le « nuove proprietà » nella tra-*

*missione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, 238 ss.; V. ZENO-ZENCovich, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista.*, 1993, 579 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, *ivi*, 1988, 36 ss.

<sup>9</sup> Su tale criterio di liquidazione del danno, v. A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e sua liquidazione*, in questa *Rivista*, 1992, 565.

In tale ordine di idee, appare evidente che il giudice non avrebbe avuto difficoltà a risarcire anche il danno patrimoniale qualora gli elementi evocativi dell'identità di Totò fossero stati abusivamente utilizzati con finalità di lucro<sup>10</sup> e l'attrice avesse lamentato un pregiudizio anche economico; in tal caso, questa regola sarebbe destinata a convivere in maniera contraddittoria con quella dell'acquisto *iure proprio* di un diritto nuovo, autonomo per presupposti ed estensione rispetto a quello spettante al *de cuius*<sup>11</sup>.

Diversa è stata invece la scelta della giurisprudenza tedesca<sup>12</sup> che in maniera più trasparente ha consentito l'avvio di una generale opera di revisione del sistema di tutela postmortale dei diritti della personalità al fine di adeguare l'apparato rimediale e renderlo più efficiente a fronte delle operazioni parassitarie di sfruttamento abusivo dell'altrui personalità come si accennerà a breve.

### 3. (Segue): IL DANNO NON PATRIMONIALE: QUALI METE OLTRE LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPALPABILE?

L'aspetto peculiare che connota il provvedimento in analisi con un forte carattere di originalità si rinviene nel meccanismo di liquidazione del danno non patrimoniale.

Come si è appena ricordato, il riconoscimento della rilevanza costituzionale del diritto alla identità personale ha importanti ripercussioni sul regime giuridico del risarcimento del danno. Ma al momento di qualificare (e poi quantificare) il danno da lesione dell'identità personale, si presentano, in tutta la loro evidenza, le ambiguità e le difficoltà sistemat-

<sup>10</sup> Caso vuole che tra i pochi precedenti giurisprudenziali che hanno riguardato la tutela *post mortem* dei diritti della personalità di personaggi noti, ad essere protagonista sia sempre il Principe de Curtis: cfr. Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 2285, relativa ad una controversia intrapresa sempre dalla figlia del defunto artista per ottenere tutela a fronte di un'utilizzazione pubblicitaria non consentita di un'immagine tratta da un film del padre. In quel caso il giudice liquidò in via equitativa applicando in maniera presuntiva il criterio del prezzo del consenso la somma di cinquanta milioni di lire a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attrice. V. altresì Trib. Roma, 20 agosto 1993, in *Dir. aut.*, 1994, 89; Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in questa *Rivista*, 1997, 542, con nota di G. RESTA, 'Così è (se vi appare)': identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà. In tempi più risalenti già App. Roma, 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, 793 che decise la controversia instaurata dagli eredi del te-

nore Caruso nei confronti del regista di un film ritraente alcune vicende della vita del tenore che essi assumevano essere lesive del sua memoria e riservatezza. In quella sede i giudici riconoscono la legittimazione ad agire degli eredi in virtù di un autonomo e proprio interesse ad agire a tutela del nome, dell'onore e della riservatezza del defunto, accogliendo altresì le loro richieste di risarcimento dei danni, consistenti nella compromissione delle possibilità di sfruttare economicamente la biografia del tenore.

<sup>11</sup> Per una disamina più approfondita e attenta alle questioni problematiche sottese alla possibilità di configurare una successione *mortis causa* dei diritti della personalità v. G. RESTA, *L'oggetto della successione: i diritti della personalità*, in G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, La successione ereditaria, Milano, 2008, 729.

<sup>12</sup> V. H. RÖSLER, *Dignitarian Posthumous Personality Rights. An analysis of U.S. and German Constitutional and Tort Law*, 26 *Berk. J. Int. L.* (2008) 153.

che in cui si dibatte da tempo la giurisprudenza in tema di lesione dei diritti della personalità<sup>13</sup>.

La storiografia specifica delle controversie in materia di lesione dell'identità personale consente di mettere in evidenza un dato rilevante; cioè che fino alle recenti aperture giurisprudenziali circa l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. gli esiti in ordine alla definizione dei danni risarcibili potevano essere due: o venivano liquidati i danni patrimoniali pur in assenza di qualsiasi dimostrazione del pregiudizio economico subito<sup>14</sup>, oppure si negava la risarcibilità della violazione dell'identità personale la cui tutela era assicurata unicamente da altri strumenti non di tipo risarcitorio, ma di carattere inibitorio o con finalità di riparazione del pregiudizio in forma specifica (come ad esempio la pubblicazione della rettifica o del dispositivo della sentenza di condanna)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Per una accurata sintesi delle questioni si rinvia a G. RESTA, *Diritti della personalità. Problemi e prospettive*, in questa *Rivista*, 2007, 1043.

<sup>14</sup> Cfr. Trib. Roma 28 febbraio 2001, in questa *Rivista*, 2002, 470, dove si afferma che « l'identità personale concorre a formare il complesso delle utilità personali dell'individuo, comunque suscettibili di valutazione economica ». Tale statuizione sembra riecheggiare Trib. Verona, 26 febbraio 1996, *ivi*, 1996, 576 che, proprio in un caso di violazione dell'identità politica di un uomo conosciuto al pubblico, ma non schierato, nel tentativo di superare l'impasse, ritiene di uscire dalla dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ed individuare la fonte del risarcimento del danno da lesione dell'identità personale unicamente nella clausola generale di responsabilità *ex art.* 2043 c.c. ed afferma « la necessità di superare l'equazione: lesione di un interesse patrimoniale = danno patrimoniale, riformulando il concetto di patrimonio non solo nei suoi elementi economici, ma anche in un complesso di utilità, vantaggi, comodità che non sono economicamente quantificabili sul mercato, ma possono ugualmente trovare valutazione economica secondo la coscienza sociale tipica del momento. Può parlarsi descrittivamente di danno per lesione alla vita di relazione categoria in parte superata, ma acconcia al caso di specie, al fine di inquadrare sinteticamente la sfera in cui principalmente si avverte il pregiudizio ». V., altresì, App. Trieste, 13 gennaio 1993, *ivi*, 1994, 522; Trib. Roma, 20 luglio 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 1957, con nota di M. CHIAROLLA, ove vengono liquidati 20.000.000 di lire a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali per l'utilizzazione reclamistica dell'immagine dell'onorevole Bettino Craxi; in questo caso i giudici os-

servano che l'assenza in concreto di un mercato per l'immagine del politico « non significa che il danno non esista, che tale « prezzo del consenso » non possa in astratto essere ipotizzato — come del resto è ipotizzabile per qualsiasi ignoto cittadino la cui immagine sia priva di « mercato » — tale peculiarità [incidendo] esclusivamente sulla quantificazione dello stesso danno »; analogamente Trib. Roma, 25 marzo 1992, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 644, relativa allo sfruttamento pubblicitario dell'immagine di Eugenio Scalfari. È questo un *modus procedendi* tipico della giurisprudenza che, al fine di offrire tutela a interessi ideali della persona e superare le angustie della interpretazione tradizionale dell'art. 2059 c.c., ricorre a meccanismi finzionistici di patrimonializzazione indiretta delle conseguenze negative dell'illecito incidenti sulla sfera morale dell'individuo: sul punto di sofferma G. RESTA, *I diritti della personalità*, cit., 501 ss.

<sup>15</sup> La giurisprudenza maggioritaria ha per lungo tempo seguito questa seconda strada, facendo seguire all'accertamento della lesione dell'identità personale dell'attore la constatazione dell'assenza di prova dei danni patrimoniali. In carenza di una fattispecie di reato, conseguiva l'impossibilità di liquidare i danni non patrimoniali. V. Trib. Pescara 5 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 997; Trib. Milano, 3 novembre 1997, *ivi*, 1998, 305, che, in una controversia avviata da Di Pietro per abusiva utilizzazione della sua immagine a fini pubblicitari, osserva che la stessa parte attrice allegava di non aver mai consentito allo sfruttamento commerciale della propria immagine, facendo al contrario « punto d'onore » di tale scelta. Il poco convincente iter decisionale dei giudici si basa sulla considerazione che « non traendo l'attore lucro dalla messa in commercio della propria

Il grande problema che si pone all'attenzione del giurista, dunque, è quello di individuare le tecniche di reazione più adeguate per governare le nuove minacce cui sono soggetti i diritti della personalità, atteso che il solo ordine di cessazione dell'attività lesiva del diritto<sup>16</sup> non appare più rimedio sufficiente in un contesto in cui i mezzi di comunicazione di massa hanno fatto degli attributi immateriali della persona una risorsa chiave nell'ambito delle nuove strategie di *marketing*.

Tali problematiche appaiono ora superate per via della formalizzazione legislativa operata dal Codice della protezione dei dati personali per cui è difficile negare che qualsiasi violazione del diritto all'identità personale non possa integrare un illecito o non corretto trattamento di dati personali, e che pertanto in tali casi si dovrà comunque fare riferimento alla disciplina prevista dal Codice e alle diverse forme di tutela ivi contemplate, inclusi il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 15, comma 2, l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della legge (art. 11, comma 2), e l'inversione dell'onere della prova determinato dal richiamo all'art. 2050 c.c. contenuto nell'art. 15, comma 1.

Ma, in misura maggiore, ad incidere sull'implementazione dei rimedi a tutela dei diritti della personalità è la definitiva apertura dell'art. 2059 c.c. avverso la violazione degli interessi della persona costituzionalmente protetti. Tradizionalmente limitato alle ipotesi lesive dell'onore e della reputazione, la lettura costituzionalmente orientata ha delineato un nuovo assetto del risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla violazione dei beni della personalità<sup>17</sup>. Questo mutamento di paradigma presenta importanti conseguenze nella misura in cui si riconosce il diritto all'autodeterminazione come un attributo essenziale del principio del libero sviluppo della persona.

Tuttavia, gran parte della potenzialità espansiva del danno non patrimoniale passa attraverso il momento del *quantum debeatur*. Naturalmente, di fronte alla liquidazione dell'impalpabile, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l'unica via percorribile è la regola equitativa.

Anche sotto questo profilo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a porre delle linee guida per la determinazione del danno alla persona<sup>18</sup>,

immagine, nessun pregiudizio di natura economica può affermarsi aver egli subito in dipendenza dell'illecito commesso dalle convenute sotto forma del mancato conseguimento del compenso» e, stante la chiusura del risarcimento del danno non patrimoniale, alcun danno viene risarcito. V. ancora, Trib. Roma, 11 dicembre 2002, *ivi*, 2003, 149 in un caso in cui un giornale aveva pubblicato un'intervista ad un noto cantante, alterandone il contenuto non soltanto travisando le affermazioni effettivamente rese, ma addirittura attribuendogli una sorta di abiura o di presa di distanza rispetto al partito alle cui posizioni politiche egli era in realtà notoriamente affine. Il tribunale, rilevato che non erano stati dimostrati danni patrimoniali (gli unici risarcibili in assenza di reato) inibiva l'ulteriore pubblicazione dell'intervista e condannava

la società editrice e il direttore del giornale a pubblicare il dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani.

<sup>16</sup> Cfr. P. SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. civ.*, 1996, 321.

<sup>17</sup> Sul 'nuovo' corso del danno non patrimoniale E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, in S. PATTI-S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010, 1.

<sup>18</sup> Il riferimento è alle sentenze della sezione terza della Cassazione del 7 e del 31 giugno 2011 nn. 12408 e 14402, in *Danno e resp.*, 2011, 939 ss. Sui nuovi scenari futuri del danno alla persona aperto da queste pronunzie v. G. TRAVAGLINO, *Il futuro della danno alla persona*, *ivi*, 113, G. PONZANELLI, *Postfazione*, *ivi*, 118.

ponendo in rilievo che l'equità, il « contrario dell'arbitrio » assolve (anche) alla fondamentale « funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale », con eliminazione delle « disparità di trattamento » e delle « ingiustizie » e venendo ad assumere il significato di « adeguatezza » e « proporzione »<sup>19</sup>. Secondo la Suprema corte il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, in relazione alla liquidazione del danno biologico, è dato dalle tabelle milanesi.

Stante la rilevanza dei recenti pronunciamenti citati non sembra peregrino il sospetto che il giudice barese, di fronte al dilemma della quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'identità personale, si sia fatto coinvolgere dalla forza attrattiva del metodo tabellare. La scelta di ricorrere ad un'azzardata operazione di analogia, al fine di equiparare le ipotesi di lesione dell'identità personale alle fattispecie di danno da perdita del c.d. rapporto parentale<sup>20</sup>, è dichiaratamente giustificata dalla necessità di rendere « controllabile » e « non arbitraria » la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale; in realtà essa consente un agevole rifugio nel valore medio determinato per il danno da morte del congiunto di 150.000 Euro, con riferimento alle tabelle milanesi del 2009. Parametro ritenuto congruo nel caso di specie in relazione alla pervasiva diffusione dei manifesti, in un arco temporale considerevole e al clamore che essi avevano suscitato nell'opinione pubblica.

Così ancorata, questa valutazione equitativa non appare ragionevole proprio nella parte in cui tralascia di considerare l'aspetto peculiare del danno da perdita del rapporto parentale, del tutto assente nella fattispecie oggetto di giudizio; ossia il carattere irreparabile della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia: la distruzione del nucleo familiare, l'impossibilità dei superstiti di esplicitare la loro personalità nei rapporti con il congiunto deceduto, l'interruzione di attività sociali e culturali, ovvero il peggioramento della qualità di vita dovuti alla perdita del congiunto, sono privazioni e modifiche delle abitudini di vita in senso negativo che connotano in maniera unica la determinazione dei danni da perdita del rapporto parentale.

*Rationes decidendi* conformi a quella in analisi portano in sé l'insinuazione che fuori dal sistema tabellare vi sia solo una palude scivolosa in cui la liquidazione del danno non patrimoniale non troverebbe alcun solido appiglio.

In realtà, non è impossibile ipotizzare metodi diversi di quantificazione del danno non patrimoniale.

<sup>19</sup> Le espressioni virgolettate sono di Cass., 7 giugno 2011, 12408, cit.

<sup>20</sup> Si legge nella parte finale della motivazione « ebbene, i due illeciti (e, cioè, quello che provoca il decesso del congiunto e quello qui in considerazione) presentano indubbi aspetti comuni: l'ascendenza costituzionale degli interessi tutelati, il loro provocare anzitutto sicuri detrimenti di natura non patrimoniale, l'essere entrambi riferiti ad ambito familiare protet-

to (nel caso del danno da morte del congiunto è risarcito il nocumento derivante dalla perdita del rapporto c.d. parentale con quest'ultimo in tutti i suoi profili relazionali, nel nostro caso, secondo quanto già visto, lo stesso legislatore ha selezionato i soggetti che, quali stretti congiunti della persona, possono reputarsi lesi *jure proprio* dall'attentato all'identità personale ed all'immagine del loro parente, ancorché defunto) ».



Ad esempio, nel caso specifico dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla identità personale un più ragionevole modello di quantificazione dei danni, collaudato anche in altri sistemi giuridici, potrebbe essere quello della comparazione con i precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stima monetaria dei danni in casi analoghi. La controversia devoluta al Tribunale di Bari, per altro, ben si sarebbe potuta prestare a tale metodo atteso che, in passato, l'attrice aveva agito altre volte in giudizio a tutela della memoria del padre defunto a fronte dello sfruttamento abusivo da parte di terzi di elementi evocativi della sua identità e della sua personalità artistico-culturale.

Il confronto con precedenti analoghi consente anche di appurare che la considerevole somma liquidata di 150.000 Euro — oltre interessi compensativi — è davvero insolita per il panorama italiano, assuefatto a stime equitative inferiori a fronte di tali tipologie di danno, tanto che — seppur il giudice, con particolare circospezione, si pone esplicitamente fuori dalla logica punitiva-sanzionatoria<sup>21</sup> — in concreto può dirsi realizzata una funzione dissuasiva.

I tempi sembrano però maturi affinché, in maniera coerente, lo strumento risarcitorio sia calibrato in modo tale assolvere ad una funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad illeciti particolarmente gravi e lesivi dell'altrui sfera personale.

Nel terreno del risarcimento del danno patrimoniale, il mutamento dell'orizzonte di tutela, indotto dal pervasivo processo di *commodification*, si è gradualmente compiuto mediante l'attrazione nelle poste risarcitorie di criteri idonei a conferire al rimedio una valenza non solo compensativa, ma correttiva di un assetto allocativo alterato e finanche preventiva-deterrente, conformando il rimedio alla stregua una *property rule* idonea ad assicurare che la circolazione della risorsa protetta avvenga nel contesto di uno scambio volontario tra i privati<sup>22</sup>. Invero, se i diritti della personalità sono attribuiti in capo a ciascun individuo affinché possa mantenere il controllo della circolazione della propria iden-

<sup>21</sup> Egli dichiara, infatti, che «questo Giudice a titolo personale si pone in prospettiva dialettica rispetto alla possibilità di introdurre anche da noi la categoria dei *punitive damages* nei debiti casi (tra i quali, potrebbero rientrare quelli, analoghi al presente, nei quali, cioè, vengono in considerazione beni direttamente protetti a livello costituzionale, ed il risarcimento dei danni ben potrebbe anche adeguatamente «sanzionare», a scopo dissuasivo, condotte che non è augurabile abbiano a ripetersi, anche per cercare di assicurare la correttezza della propaganda politica e di evitare «appropriazioni indebite» più o meno selvagge di personaggi noti in essa). Occorre, tuttavia, prendere atto che sinora la nostra giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata nel senso di ritenere che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con carat-

teristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, onde è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi». Verrebbe da dirla con P. PARDOLESI, *Danni punitivi: frustrazione da 'vorrei ma non posso'*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2007, 343.

<sup>22</sup> V. più nel dettaglio P. SIRENA, *Il danno non patrimoniale derivante dall'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui e il suo rapporto con il danno patrimoniale*, in S. PATTI-S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile*, cit., 257; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 143 ss.

tà, allora solo la presenza di una *property rule* può assicurare che la circolazione avvenga col consenso dell'interessato o comunque ad un prezzo in grado di internalizzare i valori soggettivi dell'individuo. Data la difficoltà che il rimedio inibitorio possa intervenire per tempo ad impedire l'illecito (riuscendo ad incidere per lo più sulla continuazione o reiterazione dello stesso), la soluzione può essere quella di sottoporre le regole di responsabilità ad una torsione, di modo che diventino un sostituto perfetto delle *property rule*, introducendo nel sistema un effettivo deterrente contro gli sfruttamenti non consentiti della personalità altrui lesivi della dignità.

Questa scelta è stata compiuta in maniera decisa dall'ordinamento tedesco, tanto in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali — nelle pronunzie che hanno riguardato lo sfruttamento economico del nome e dell'immagine di Marlene Dietrich<sup>23</sup> — quanto con riferimento al danno non patrimoniale in alcune controversie in cui Carolina di Monaco agiva in giudizio per tutelare la propria sfera privata<sup>24</sup>. In particolare, con la prima di queste decisioni, riguardante la pubblicazione su una rivista di *gossip* di alcune interviste finte alla principessa, i segnali del mutamento di prospettiva sono evidenti atteso che il presupposto funzionale del risarcimento dei danni non patrimoniali è deviato dalla soddisfazione dei danni immateriali — le interviste false non contenevano, infatti, elementi diffamatori o moralmente disdicevoli — alla sanzione per aver violato il diritto della principessa di decidere liberamente se concedere l'intervista ed, eventualmente, a quale prezzo. La *ratio decidendi* della Corte è evidentemente orientata ad un'effettiva tutela dei diritti della personalità e, pur non optando per una totale restituzione degli utili, stabilisce che nella determinazione dell'ammontare del danno non patrimoniale occorre tener conto dei profitti ottenuti dalla controparte. Certo, non può dirsi che il tentativo sia effettivamente quello di una graduale apertura verso i *punitive damages* — atteso che in varie occasioni il *Bundesgerichtshof*, come la nostra Corte di legittimità, ha denegato il riconoscimento di sentenze di giudici statunitensi di condanna a risarcimenti punitivi poiché tale meccanismo risarcitorio si porrebbe in contrasto con le garanzie costituzionali — tuttavia, irrogando un risarcimento che renda non profittevole la via che elude l'accordo consensuale, il sistema tedesco si arricchisce di un valido strumento rimediale capace di prevenire la violazione intenzionale dei diritti della personalità a scopo di lucro, di contrastare le ingerenze illecite poste in essere dai *mass media* o comunque da ogni altro potere privato il cui agire sia mosso dal solo calcolo di ottenere vantaggi a proprio favore.

<sup>23</sup> Sull'impronta delle precedenti pronunce, il *Bundesgerichtshof* ribadisce le tecniche di tutela basate sul risarcimento dei danni effettivamente subiti (§ 823 BGB) e in considerazione del prezzo del consenso cui è riconosciuta una chiara matrice restitutoria perché riconducibile al § 813 BGB. Accanto a questi criteri la Corte, in rigida alternativa, inserisce la retroversione dei profitti, riconducibile alla regola

del § 687 BGB, allineando, sotto il profilo della tutela esterna, i diritti della personalità ai diritti di proprietà intellettuale. Sugli sviluppi di questa giurisprudenza, G. RESTA, *L'oggetto della successione: i diritti della personalità*, cit., 745 ss.

<sup>24</sup> Cfr. BGH, 15 novembre 1994, in BGHZ, 128 (1996), 1; BGH, 5 dicembre 1995, in NJW, 1996, 984; BGH, 19 dicembre 1995, in BGHZ, 131 (1997), 332.

La tecnica di tutela anche in questo contesto è formalmente risarcitoria seppur si avvale di un meccanismo restitutorio per rafforzare la portata dissuasiva, ad indicazione del fatto che un'effettiva tutela della persona a fronte del fenomeno dello sfruttamento non autorizzato, lesivo della dignità passa per il tramite delle *property rules*.

MARIA PASTORE